

Allegato " " all'atto n. di repertorio

STATUTO

Articolo 1

Costituzione, denominazione, durata e sede

E' costituita una Fondazione di partecipazione facente parte degli Enti del Terzo Settore denominata **"VALTELLINA FORMAZIONE E.T.S."**.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione" ha l'obbligo di inserire l'acronimo "E.T.S." o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere Fondazioni disciplinato dal Codice Civile, dal D.lgs 117 del 2017 e successive modificazioni, e leggi correlate. La Fondazione ha sede legale in Sondalo (SO), Via A. Zubiani n. 37.

La Fondazione ha durata illimitata, salvo che ne venga deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 14 del presente statuto.

L'ambito territoriale di operatività della Fondazione è quello della provincia di Sondrio e regionale e, se necessario per il perseguimento delle finalità statutarie, potranno essere costituiti delegazioni ed uffici sia in Italia che all'Estero.

Articolo 2

Finalità

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d) art. 5 D.Lgs 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l) art. 5 D.Lgs 117/2017).

La Fondazione, in particolare, ha lo scopo di svolgere attività di formazione ed istruzione, orientando efficacemente la propria presenza per dare risposte soddisfacenti ai bisogni formativi dell'intero territorio provinciale e regionale e promuovendo tutte le iniziative che si reputeranno atte a tale scopo, in base alle norme di leggi vigenti.

La Fondazione, tra l'altro, si occupa di:

- gestire direttamente o indirettamente, tramite convenzione, sia

la parte convittuale che la parte formativa/educativa, con particolare riferimento al centro Vallesana;

- gestire stage formativi attraverso esperienze dirette di gestione presso attività in assetto lavorativo in compartecipazione tra i due Enti;

- attivare e gestire corsi di formazione e di alta specializzazione pre/post diploma;

- promuovere e organizzare tirocini formativi degli studenti del PFP e di ENAIP Lombardia in paesi dell'Unione Europea;

- organizzare attività di formazione, corsi e seminari rivolti a studenti e docenti;

- mettere a disposizione i propri locali ad Enti pubblici, privati e Associazioni per attività di formazione;

- svolgere stage formativi anche attraverso la gestione di servizi esterni (organizzazione manifestazioni e gestione ospitalità) nell'ambito dei corsi attivati presso entrambi i soci, nei confronti di Enti e Associazioni sia pubblici che privati;

- progettare e gestire corsi di "diritto dovere di istruzione e formazione" (D.D.I.F.), di formazione superiore, di formazione universitaria, di qualificazione e riqualificazione professionale, di specializzazione, di apprendistato, di aggiornamento e formazione permanente e continua, attraverso programmi appropriati e diversificati, sia presso la propria sede sociale e dei soci sia presso altre sedi o strutture in Italia ed all'estero, allo scopo di fare degli allievi dei professionisti dei diversi settori;

- erogare servizi di educazione, istruzione, formazione, orientamento e lavoro secondo le normative nazionali e regionali vigenti;

- svolgere attività di studio, ricerca e progettazione, compiere indagini e sondaggi per l'analisi dei fabbisogni formativi, delle esigenze di carattere orientativo;

- progettare e gestire azioni afferenti il programma di intervento dei fondi strutturali dell'Unione Europea e di altri fondi a finanziamento pubblico e privato;

- favorire il collegamento delle realtà scolastiche/formative, culturali, socio-educative economiche e produttive con il sistema formativo mediante la promozione e la gestione di attività di orientamento scolastico e professionale ai sensi dell'art. 19 e segg. della L.R. 6 agosto 2007, n°. 19;

- realizzare supporti e programmi di tipo informatico, pubblicazioni didattico formativo e culturali e materiali grafico-pubblicitari;

- promuovere azioni di marketing inerenti ai servizi espletati. Per l'integrazione delle attività formative nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione e negli altri settori di attività dei Soci la Fondazione può gestire direttamente o in convenzione con altri Enti o Organismi l'attività ricettiva alberghiera e di ristorazione e altre attività di carattere artigianale e manifatturiero.

Art. 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per raggiungere le sue finalità, la Fondazione potrà svolgere tutte le attività direttamente connesse o accessorie a quelle statutarie purchè non incompatibili con la natura della Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla Legge.

La Fondazione può collegarsi ad altri Enti che perseguono analoghe finalità, convenzionandosi con essi.

La Fondazione può richiedere per le proprie attività e per l'ottenimento dei propri fini sociali riconoscimenti e contributi pubblici e privati.

La Fondazione in particolare potrà:

- partecipare a concorsi, bandi comunali, provinciali, regionali, nazionali, europei e internazionali di qualunque genere per la realizzazione del suo scopo;
- amministrare e gestire sia i beni di cui è proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, sia i beni comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, convenzioni con Enti Pubblici o Privati, che siano considerati utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;
- instaurare rapporti di collaborazione con l'Ue, lo Stato e gli Enti locali, con le Università, con Enti pubblici e privati, operanti nell'ambito dei sistemi di formazione e istruzione, nonché del sistema turistico alberghiero e dei sistemi manifatturieri;
- partecipare ad ATS (Associazioni Temporanee di Scopo) con Enti, Istituti e Organismi tra quelli individuati nel comma precedente;
- stipulare convenzioni o contratti per l'affidamento in gestione delle attività previste dal proprio programma annuale;
- svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal Fondo di dotazione costituito dalle somme versate e dai beni conferiti, come risulta dall'atto costitutivo;
- da beni mobili ed immobili e da ogni altro contributo, erogazione, sovvenzione, eredità, legati, lasciti, donazioni comunque pervenuti alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- da ogni altro incremento derivante dall'attività economica e finanziaria svolta dalla Fondazione, in particolare dai ricavi e dai proventi derivanti da attività strumentali accessorie;
- da contributi attribuiti a patrimonio dell'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici locali, nazionali ed europei.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

Art. 5

Fondo di gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dalle somme che pervengano alla Fondazione da enti o privati interessati ai suoi fini e non destinate ad incremento del Fondo Patrimoniale;
- dai contributi di varia natura;
- dagli eventuali residui attivi ed altri proventi attinenti l'attività di gestione, di promozione culturale e di qualsiasi altra attività posta in essere dalla Fondazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6

Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 (trenta) novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il conto consuntivo di quello decorso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il 30 giugno.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni direttamente contratti dal Rappresentante legale della Fondazione o dai membri del Consiglio di amministrazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Ai sensi dell'art. 8 co. 2 D.Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 7

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti. Soci Fondatori sono i soggetti che hanno promosso e costituito la Fondazione, ossia Centro di Formazione Professionale - Azienda speciale per la formazione della Provincia di Sondrio e Fondazione ENAIP Lombardia.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, la cui ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli Enti e le Associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione mediante:

- con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali e servizi.

Articolo 8

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra i quali, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta ad eccezione dei casi di fusione in altro ente e/o persona giuridica;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Nel caso di esclusione dei Partecipanti, il Consiglio di Amministrazione dà comunicazione al soggetto interessato dell'avvio del procedimento, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione ed assegnando termine per l'inoltro di memorie e controdeduzioni; scaduto il termine assegnato il Consiglio di Amministrazione valuta l'eventuale documentazione pervenuta e assume la decisione definitiva.

I partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

L'eventuale recesso da parte dei Partecipanti dovrà essere comunicato per iscritto alla Fondazione con preavviso di novanta giorni, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione. Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il Consiglio di Amministrazione verifica la possibilità di risolvere o rimuovere le ragioni del recesso e ne dà comunicazione al soggetto interessato; ove questi confermi la decisione di recedere, il recesso si intende definitivo a

decorrere dal novantunesimo giorno dalla data della comunicazione iniziale.

I fondatori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo non possono essere esclusi dalla Fondazione.

Art. 9

Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore dei conti;
- l'Organo di Controllo.

Art. 10

Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è riveste la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i propri membri dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Resta in carica per tre anni (fino all'approvazione del conto consuntivo del terzo esercizio) ed è rieleggibile.

Egli ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi.

Agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa e/o giurisdizionale, nominando ove necessario avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole attività ed iniziative della Fondazione.

Art. 11

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, compreso il Presidente, nominati rispettivamente da:

- 2 membri dal Centro di Formazione Professionale;
- 1 membro da ENAIP Lombardia.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre anni (e pertanto fino all'approvazione del conto consuntivo del terzo esercizio) e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- eleggere il Presidente della Fondazione;
- determinare le linee generali della Fondazione, obiettivi e relativi programmi, l'approvazione dei regolamenti;
- deliberare il conto consuntivo annuale e il bilancio preventivo annuale;
- deliberare in ordine al patrimonio della Fondazione;
- stabilire i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della

qualifica di Partecipante ai sensi dell'articolo 7;
- deliberare all'unanimità le modifiche dello Statuto;
- conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite se è presente, personalmente e/o a mezzo audio/videoconferenza, la maggioranza dei membri che lo costituiscono.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione, se presente.

Articolo 12

Revisore dei Conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017 ovvero quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione dei Soci Fondatori, resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Organo di Controllo

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di Controllo monocratico, che:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta Amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, come previsto dall'art. 12 del presente Statuto;
- esercita poteri di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.

L'Organo di controllo può in ogni momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

Articolo 14

Scioglimento della Fondazione

Il consiglio di amministrazione ed i Soci Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione, o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio a mezzo di raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Articolo 15

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Sondrio, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

La sede dell'arbitrato sarà Sondrio.

Articolo 16

Norma transitoria - prima nomina organi collegiali

La prima nomina degli organi statutari, compresa quella del Presidente, è effettuata in sede di atto costitutivo dai Soci Fondatori, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

Articolo 17

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione vigente in materia.

Art. 18

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017, successive modifiche e relativi decreti attuativi, e delle altre norme di leggi vigenti in materia di Fondazioni.